



# Città di Modugno

*CITTA' METROPOLITANA DI BARI*

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 16 DEL 04/06/2020**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO D'IMPOSTA 2020.**

L'anno duemilaventi, addì quattro del mese di giugno, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale dalle ore 11.00, in sessione ordinaria, in grado di prima convocazione, ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:

	<i>Presente</i>		<i>Presente</i>
1 CATALANO Francesco	Presente	14 PAZIENZA Pasquale	Presente
2 COTUGNO Eupreprio Cosimo	Presente	15 ALTAMURA Luigino	Presente
3 BUTTIGLIONE Leonarda	Presente	16 CRAMAROSSA Fabrizio	Presente
4 MAGRONE Paolo	Presente	17 CLEMENTINI Domenico	Presente
5 DELZOTTI Leonardo	Presente	18 VASILE Lorenzo	Presente
6 SALVATI Alberto	Presente	19 BONASIA Nicola	Presente
7 MAIULLARI Teresa	Assente	20 DEL ZOTTI Vito	Presente
8 PANETTELLA Maurizio	Presente	21 MASSARELLI Pietro	Presente
9 PRIORE Innocenza	Presente	22 VITUCCI Simona	Presente
10 CASTAGNA Giuseppe	Presente	23 BARILE Raffaele	Presente
11 DI LISO Giuseppe	Presente	24 SCIANNIMANICO Arcangelo	Presente
12 LONGO Valentina	Presente		
13 FEDELE Agostino	Presente		
		25 MAGRONE Nicola - <b>Sindaco</b>	Presente

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 24. SONO, ALTRESI', PRESENTI GLI ASSESSORI: ARMENISE, BANCHINO, BENEDETTO, LEANDRO, LUCIANO, SCIANNIMANICO, TRENTADUE

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale: Dott.ssa LONGO Valentina

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. RUBINO Giambattista

*Città di Modugno - CC n. 16 del 04/06/2020*

*Copia*

Il Presidente introduce l'argomento in oggetto e cede la parola all'assessore al Bilancio, alla Programmazione e alle Entrate, Leonardo Banchino, il quale - alla luce dell'istruttoria del Servizio Entrate - illustra la proposta di deliberazione che si presenta del seguente tenore:

**"Premesso:**

- che l'art. 13 del D.L. N. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge. N. 214/2011 ha introdotto a partire dal 1 gennaio 2012, in via sperimentale, su tutto il territorio nazionale l'Imposta Municipale Propria (IMU);

- che l'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti";

- che il Comune di Modugno, alla luce della normativa di cui in premessa, con la Deliberazione di Commissario Prefettizio n. 13 del **26/09/2014**, esecutiva, ha fissato le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a partire dal 2014 nella seguente misura:

**ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2014/15/16/17/18/19**

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,3%
Altri Immobili	1,06%
Detrazione per l'abitazione principale	€ 200,00
Aliquota per unità immobiliare cedute in comodato d'uso gratuito (art. 4 Regolamento IMU)	0,76%
Aliquota agevolata per unità immobiliari cedute in locazione con canone convenzionato di cui alla Legge 431/1998 (art. 5 Regolamento IMU)	0,76%
Aliquota agevolata per unità immobiliari utilizzate a fini artigianali e commerciali e condotti direttamente (art. 6 Regolamento IMU)	0,76%
Aliquota agevolata per cessione di immobili in comodato d'uso gratuito al Comune di Modugno (art. 7 Regolamento IMU)	0,76%

**Visto:**

- che la Legge di bilancio 2020 abolisce la IUC e istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI per cui ***"A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1 comma 639 della Legge 27 dicembre n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui Rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*** (art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019);

- che il soggetto attivo dell'imposta resta il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.

- che i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

- che per quanto concerne **le aliquote** stabilisce:

- che ai sensi dell'art. 1 comma 748 ***"L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento"***;

- che ai sensi dell'art. 1 comma 749 ***"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita***



ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono** fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616”;

- che ai sensi dell'art. 1 comma 750 “**L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento**”.

- che ai sensi dell'art. 1 comma 751 “**Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU**”.

- che, ai sensi dell'art. 1 comma 752, “**L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento**”.

- che, ai sensi dell'art. 1 comma 753, “**Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento**”.

- che, ai sensi dell'art. 1 comma 754, “**Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento**”;

- che, ai sensi dell'art. 1 comma 755 “**A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, i comuni con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;**

- che per quanto concerne i versamenti da effettuarsi a titolo di acconto e di saldo stabilisce:

che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate scadenti **il 16 giugno** e la seconda rata il 16 dicembre;-

#### **Ritenuto:**

- di confermare, per l'anno d'imposta 2020, le aliquote, le detrazioni e nel complesso la tassazione applicata per l'anno d'imposta 2019:

#### **ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2020**



Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,3%
Altri Immobili	1,06%
Detrazione per l'abitazione principale	€ 200,00
Aliquota per unità immobiliare cedute in comodato d'uso gratuito (art. 4 Regolamento IMU)	0,76%
Aliquota agevolata per unità immobiliari cedute in locazione con canone convenzionato di cui alla Legge 431/1998 (art. 5 Regolamento IMU)	0,76%
Aliquota agevolata per unità immobiliari utilizzate a fini artigianali e commerciali e condotti direttamente (art. 6 Regolamento IMU)	0,76%
Aliquota agevolata per cessione di immobili in comodato d'uso gratuito al Comune di Modugno (art. 7 Regolamento IMU)	0,76%
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con Legge n. 133/1994	0,0%
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,0%

- Di confermare lo stanziamento di € 7.860.000,00 di cui alla voce di entrata del bilancio di previsione 2020/2022 codice E.1.0101.06.001, alla luce di quanto riscosso nell'anno d'imposta 2019 (stanziamento 2019 € 7.750.000,00, reversali di incasso 2019 € 7.839.662,43):

#### **Ritenuto altresì:**

- che è imminente la prima scadenza IMU/2020;
- che è volontà di questa amministrazione fornire un aiuto concreto ai contribuenti in difficoltà a motivo della grave situazione economica complessiva riveniente dallo stato di Emergenza da "Covid-19" sul territorio nazionale, dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- che, a tal fine, pare opportuno, eccezionalmente, della luce della critica condizione economica in cui versano famiglie ed imprese, considerare regolarmente adempiuto l'obbligo tributario dell'acconto IMU/2020 effettuato dopo il termine fissato dalla Legge - il 16/06/2020-, **ma comunque entro il 30/09/2020**, non ravvisandosi nell'eventuale versamento tardivo una condotta colpevole del contribuente punibile con la sanzione ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997;

#### **Richiamati:**

- l'art. 1 comma 169 della Legge 269/2006 che recita *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*

- l'art. 27 comma 8 della Legge n. 488/2001 che dispone che *"Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti delle entrate, anche se approvati*



successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'articolo 172 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 che dispone “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l' aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio”;

- l'articolo 13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. in legge 214/2011 il quale testualmente recita: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione anche graduale delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52 comma 2 terzo periodo del decreto legislativo n. 446 del 1997”.

- La nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

- che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 32 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- che “**Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, all'articolo 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n.388 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020**” (art. 1 comma 779 della Legge 160/2019);

#### **Preso atto:**

- **del Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019** pubblicato in GU n. 293 del 17 dicembre 2019 che stabilisce il differimento, per l'anno d'imposta 2020, **al 31/03/2020** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle Legge sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

- **del Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020** pubblicato in GU n. 50 del 28/



febbraio 2020 che stabilisce l'ulteriore differimento, per l'anno d'imposta 2020, **al 30/04/2020** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle Legge sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

- **del Decreto Legge n. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia)** pubblicato in GU n. 70 del 17/03/2020 che fissa, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza straordinaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, **al 31/05/2020** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle Legge sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

- **della Legge n. 27 del 24/04/2020 di conversione del Decreto Cura Italia** pubblicata in GU n. 110 del 29/04/2020 che stabilisce all'articolo 107 comma 2 che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'at. 151 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è differito **al 31 luglio 2020** anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”;

Alla luce di quanto precede, sottopone il presente provvedimento al Consiglio Comunale volto ad approvare le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2020 e a stabilire, come misura fiscale assolutamente straordinaria, di considerare regolarmente adempiuto l'obbligo tributario dell'acconto IMU/2020 effettuato dopo il termine fissato dalla Legge - il 16/06/2020-, **ma comunque entro il 30/09/2020.**

L'Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Tributi, Personale  
f.to Leonardo Banchino"

Si dà atto che escono i consiglieri Vasile e Massarelli.

Non essendoci interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione per appello nominale, accertando il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 22;

Consiglieri votanti: n. 16,

Voti a favore: n. 15;

Voti contrari: n. 1 (DEL ZOTTI V.);

Astenuti: n. 6 (CRAMAROSSA, CLEMENTINI, BONASIA, VITUCCI, BARILE, SCIANNIMANICO);

Assenti: n. 3 (MAIULLARI, VASILE, MASSARELLI).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta ed approvata la relazione che precede;

Visto l'art. 42 del TUEL sulle competenze attribuite al Consiglio Comunale;

Vista la Legge 147/2013 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Acquisiti:

- il parere “favorevole” di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del 7° Servizio “Entrate”, Valeria De Pasquale, in data 18/05/20;
- il parere “favorevole” di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del 6° Servizio “Finanziario”, Donato Martino, in data 18/05/20;



**Città di Modugno**

- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, in data 23/05/20 con verbale n. 10/2020;

Richiamato l'esito della votazione innanzi riportato;

### DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** le aliquote e le detrazioni per l'anno d'imposta 2020, come da prospetto seguente:

#### ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2020

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,3%
Altri Immobili	1,06%
Detrazione per l'abitazione principale	€ 200,00
Aliquota per unità immobiliare cedute in comodato d'uso gratuito (art. 4 Regolamento IMU)	0,76%
Aliquota agevolata per unità immobiliari cedute in locazione con canone convenzionato di cui alla Legge 431/1998 (art. 5 Regolamento IMU)	0,76%
Aliquota agevolata per unità immobiliari utilizzate a fini artigianali e commerciali e condotti direttamente (art. 6 Regolamento IMU)	0,76%
Aliquota agevolata per cessione di immobili in comodato d'uso gratuito al Comune di Modugno (art. 7 Regolamento IMU)	0,76%
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con Legge n. 133/1994	0,0%
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,0%

3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento produce effetti dal 1 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 1 comma 779 della Legge 160/2019;
4. **DI CONSIDERARE** regolarmente adempiuto l'obbligo tributario dell'acconto IMU/2020 effettuato entro il **30/09/2020**;
5. **DI TRASMETTERE**, a cura del Servizio Entrate, la presente deliberazione telematicamente al MEF – Dipartimento delle Finanze, come previsto per Legge;
6. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Servizio Entrate e Finanziario per quanto di rispettiva competenza.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, resa per alzata di mano, da cui si accerta il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 22;

Consiglieri votanti: n. 16,

Voti a favore: n. 15;

Voti contrari: n. 1 (DEL ZOTTI V.);



**Città di Modugno**

Astenuti: n. 6 (CRAMAROSSA, CLEMENTINI, BONASIA, VITUCCI, BARILE, SCIANNIMANICO);

Assenti: n. 3 (MAIULLARI, VASILE, MASSARELLI);

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. L. vo n. 267 del 18.08.2000.

*Per il dettaglio degli interventi si rinvia al verbale desunto dalla registrazione magnetofonica agli atti del Consiglio Comunale.*

---

Il Segretario Generale

Il Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Giambattista Rubino

Dott. ssa Valentina Longo







## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 18**

Ufficio Proponente: **ufficio Altri Tributi**

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO D'IMPOSTA 2020.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (ufficio Altri Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Favorevole

Data 18/05/2020

Il Responsabile di Servizio  
Dott.ssa Valeria De Pasquale

## Parere Contabile

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonchè dell'art. 11, comma 5 del regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura finanziaria: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Favorevole

Data 18/05/2020

Responsabile del Servizio Finanziario  
Donato Martino



# Città di Modugno

*CITTA' METROPOLITANA DI BARI*

---

## ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

**ATTESTA**

CHE IL SEGUENTE ATTO

**Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 04/06/2020**

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO D'IMPOSTA 2020.

**E' AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 17/06/2020 COME  
PRESCRITTO DALL'ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO**

## ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

**ATTESTA**

CHE LA STESSA E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO  
DALL'ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

**MODUGNO LI', 17/06/2020**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO**